

LA FORMA DI GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(modo in cui è organizzato Stato, i suoi organi, i loro poteri e i rapporti reciproci)

CARATTERI:

1. LA SEPARAZIONE DEI POTERI;
2. IL REGIME PARLAMENTARE;
3. LA RAPPRESENTANZA POLITICA;
4. I PARTITI POLITICI.

1 - LA SEPARAZIONE DEI POTERI - *(enunciata da Montesquieu¹ nell'opera "Lo spirito delle leggi" - L'esprit des lois)*

Consiste nella suddivisione del potere dello Stato in tre poteri (**legislativo, esecutivo e giudiziario**), attribuiti ad organi diversi e indipendenti tra loro, in modo tale che, tramite un sistema di pesi e contrappesi, nessun potere possa dominare sugli altri. Gli organi ai quali sono attribuiti i tre poteri dello Stato si dicono *organi costituzionali* e si considerano "**reciprocamente sovrani**", in quanto **ognuno di essi non ha altri organi gerarchicamente superiori** e, quindi, può operare senza interferenze nell'ambito delle proprie attribuzioni.

La Costituzione della Repubblica Italiana distingue:

- il **potere legislativo**, che appartiene al **Parlamento** (cfr. artt. 70 e segg. Cost.);
- il **potere esecutivo**, che appartiene al **Governo** (cfr. artt. 92 e segg. Cost.);
- il **potere giudiziario**, che appartiene alla **Magistratura** (cfr. artt. 101 e segg. Cost.).

La nostra Costituzione, avendo adottato il modello della Repubblica di tipo parlamentare (e non presidenziale come gli USA o semipresidenziale come La Francia), prevede che affinché il Governo entri in carica e continui a svolgere la propria funzione, debba godere della "fiducia" da parte del Parlamento, il che determina una prevalenza politica di quest'ultimo. Di conseguenza se il Parlamento ritira la sua fiducia, il Governo dovrà dimettersi.

La separazione dei poteri, che in qualche caso presenta delle eccezioni (es. leggi materiali e legge di approvazione del bilancio dello Stato) richiede, comunque, la **collaborazione tra gli organi dello Stato**.

Anche per questo motivo nel nostro sistema, per favorire l'armonia tra i poteri e per impedire prevaricazioni sono previsti due organi di garanzia costituzionale, definiti anche "**interpoteri**":

- il **Presidente della Repubblica**, che rappresenta l'unità nazionale, garantisce il buon funzionamento degli organi costituzionali, controllando il rispetto della Costituzione (cfr. artt. 83 e segg. Cost.);
- la **Corte costituzionale**, (definita il giudice delle leggi) alla quale spetta il compito di reprimere le violazioni della Costituzione (artt. 134-137 Cost.).

2 - LA RAPPRESENTANZA POLITICA

La democrazia, principio fondamentale previsto dalla nostra Costituzione (cfr. art. 1 Cost.²), è **indiretta o rappresentativa**, nel senso che (salvo le eccezioni degli istituti di democrazia diretta³) il popolo non esercita direttamente la sovranità di cui è titolare, ma ne affida l'esercizio ad appositi organi che periodicamente elegge.

La democrazia rappresentativa presuppone la **corrispondenza d'intenti tra rappresentanti e rappresentati**; quando, cioè, si può dire

¹ **Charles-Louis de Secondat, barone de La Brède et de Montesquieu**, meglio noto come **Montesquieu** (La Brède, 18 gennaio 1689 – Parigi, 10 febbraio 1755), è stato un filosofo, giurista, storico e pensatore politico francese. È considerato il fondatore della teoria politica della separazione dei poteri.

² **Art. 1 Cost.** - L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

³ **Istituti di democrazia diretta**, presenti nel nostro ordinamento sono il **referendum abrogativo** (cfr. art. 75 Cost.) ed il **referendum costituzionale o confermativo** (cfr. art. 138 Cost.).

che la volontà dei primi è anche quella dei secondi.

I mezzi necessari per garantire questa corrispondenza sono soprattutto due, non separabili tra loro:

- **le elezioni**⁴
- **i partiti politici** (cfr. art 49 Cost.⁵).

Con le libere elezioni, il popolo può scegliere i propri rappresentanti. La scelta presuppone però che ci siano delle opzioni alternative. È ai partiti che spetta sottoporre agli elettori delle proposte politiche e delle candidature (democrazia competitiva).

3 - IL REGIME PARLAMENTARE

Con l'espressione *regime parlamentare* s'intende lo stretto collegamento tra Parlamento e Governo che assicura al primo la supremazia politica sul secondo. **Il Parlamento rappresenta l'intera nazione** (è eletto direttamente dal corpo elettorale) e ha compiti prevalentemente deliberativi. Il Governo è invece l'organo che ha il compito di agire concretamente (è il "pilota" della "nave-Stato"). Il collegamento tra questi due organi consiste, come già accennato in precedenza, nel "**rapporto di fiducia**".

Il sistema parlamentare è dunque quello in cui il Parlamento è l'organo che decide l'indirizzo politico, mentre il Governo ne dipende e può restare in carica solo se è in sintonia con esso.

4 - I PARTITI POLITICI

I **partiti politici sono associazioni di cittadini**, i quali, partendo da un'analoga visione della realtà sociale e, avendo una serie d'interessi da difendere, si organizzano per partecipare (attraverso le elezioni) alla gestione dello Stato, allo scopo di perseguire i loro obiettivi politici (es. riforma delle istituzioni, modifica del sistema tributario, modifica del sistema sanitario ecc). **L'art. 49 Cost.** riconosce a tutti i cittadini il diritto di associarsi liberamente in partiti e, quindi, tutti i partiti sono ammessi (soltanto il partito fascista non può essere ricostituito, sotto nessuna forma - cfr. XII disp. trans. e fin. Cost.⁶).

Si tratta, dunque, come già accennato, di libere associazioni di cittadini (garantite dall'art. 18 Cost.⁷) e **non di organi dello Stato**, come avviene, invece, nei regimi autoritari.

In ogni caso, all'interno del Parlamento, i deputati e i senatori sono eletti all'interno di liste presentate dai partiti e, quindi, pur rappresentando l'intero popolo (cfr. art. 67 Cost.⁸), di fatto, seguono le indicazioni del proprio partito.

La democrazia rappresentativa è, dunque, mediata dalla presenza dei partiti.

⁴ **Le elezioni** si svolgono mediante secondo apposite norme che costituiscono il cd. **sistema elettorale**, ovvero l'insieme di regole che stabiliscono le modalità di svolgimento delle elezioni e che prevedono i criteri in base ai quali i voti degli elettori vengono utilizzati per l'attribuzione ai candidati dei seggi nell'organo da eleggere. I modelli fondamentali di sistema elettorale sono due:

- il **sistema maggioritario**, in base al quale il territorio nazionale è diviso in tante zone (collegi), quanti sono i candidati da eleggere. In ogni collegio risulta eletto il candidato che ottiene il più alto numero di voti.
- il **sistema proporzionale**, in base al quale i seggi vengono divisi tra tutti i partiti che hanno partecipato alla competizione elettorale, in proporzione al numero di voti che ciascuno di essi ha ottenuto (es.: se in palio sono 100 seggi, al partito che ha conseguito il 50% dei voti, spettano 50 seggi). Nel 2005, la legge n. 270/2005, ha reintrodotta il sistema proporzionale corretto da un premio di maggioranza, con soglie di sbarramento, che impediscono ai partiti più piccoli di accedere al Parlamento se non associati in coalizioni.

⁵ **Art. 49 Cost.** - Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

⁶ **XII disp. trans. e fin. Cost.** - è vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

⁷ **Art. 18 Cost.** - I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

⁸ **Art. 67 Cost.** - Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.



I COMPITI DEI PARTITI POLITICI

I partiti politici, pur essendo delle semplici associazioni private (associazioni non riconosciute, previste dagli artt. 36 e segg. c.c.), risultano indispensabili al funzionamento della democrazia. Essi hanno i seguenti compiti:

- **organizzare politicamente i cittadini**, elaborando proposte politiche e, sulla base di queste, chiedere adesioni;
- **selezionare i candidati per le elezioni**;
- **organizzare gli eletti**, in modo che essi agiscano conformemente alle indicazioni dei partiti ai quali appartengono (gruppo parlamentare come “*proiezione del partito in Parlamento*”);
- **mantenere vivo il collegamento tra gli eletti e gli elettori**, nell'intervallo tra un'elezione e quella successiva.

I PRINCIPALI PARTITI PRESENTI NEL PARLAMENTO ITALIANO (Dicembre 2010)

Partito Democratico (PD)	Italia dei Valori (IdV)	Unione di Centro (UdC)	Futuro e Libertà per l'Italia (FLI)	Popolo della Libertà (PdL)	Lega Nord Padania
centro-sinistra	centro-sinistra	centro	centro-destra	centro-destra	centro-destra